



LAVORO Euroconference

Edizione di giovedì 8 gennaio 2026

BLOG, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO

[Indicazioni dell'Agenzia delle Entrate sui rimborsi spese per trasferte](#)

di Roberto Lucarini

CONTRIBUTI E PREMI, NEWS DEL GIORNO

[Conguaglio contributivo 2025: le indicazioni INPS](#)

di Redazione

CONTRIBUTI E PREMI, NEWS DEL GIORNO

[Conguaglio contributivo 2025: le indicazioni INPS](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO, PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

[Legge di bilancio 2026: trattamento integrativo speciale per i dipendenti del settore turismo](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO, PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

[Legge di bilancio 2026: trattamento integrativo speciale per i dipendenti del settore turismo](#)

di Redazione

DIRITTO SINDACALE, NEWS DEL GIORNO

[Trattenute sindacali e cessione del credito: l'inadempimento configura antisindacalità](#)

di Redazione

DIRITTO SINDACALE, NEWS DEL GIORNO



Trattenute sindacali e cessione del credito: l'inadempimento configura antisindacalità
di **Redazione**

BLOG, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO

Indicazioni dell'Agenzia delle Entrate sui rimborsi spese per trasferte
di **Roberto Lucarini**

Indicazioni dell'Agenzia delle Entrate sui rimborsi spese per trasferte

di **Roberto Lucarini**

Con un'attenzione, che ha certamente comportato la nostra piena e totale riconoscenza, l'Agenzia delle Entrate ha inteso offrirvi in regalo, per lo scorso Natale, la preziosa lettura di una propria corposa circolare, la [n. 15/E/2025](#), sul tema della tracciabilità dei rimborsi spese al lavoratore in trasferta. Insomma, pur sempre di viaggi si parla; forse proprio per questo hanno pensato di pubblicarla in un periodo di festività! Ma andiamo oltre e vediamo, sia pur in breve, di ricapitolare ciò che l'Agenzia ha inteso comunicarci sul tema innanzi esposto.

Quale primo aspetto è utile evidenziare i riferimenti normativi che, per il 2025, hanno proposto alcune novità non da poco sul tema dei rimborsi spese per trasferte:

- il D.Lgs. n. 192/2024, rinominato Decreto delegato IRPEF, che interessa i rimborsi per spese di viaggio e trasporto nel territorio comunale, sede di lavoro. La novità riguarda il fatto che tali rimborsi non concorrono al reddito di lavoro dipendente se le spese risultano comprovate e documentate dal lavoratore; ciò poiché è stato espunto, dal testo normativo previgente, il riferimento alla necessità di un documento proveniente dal vettore;
- la Legge n. 207/2024, ovvero la Legge di bilancio 2025, che ha introdotto il concetto della necessaria tracciabilità dei pagamenti effettuati dal lavoratore in trasferta, al fine della non concorrenza al reddito da lavoro dipendente dei conseguenti rimborsi;
- il D.L. n. 84/2025, rinominato Decreto fiscale, il quale, rimediando a un rilevante problema causato dalla norma precedente, ha operato una corretta restrizione in tema di tracciabilità dei pagamenti anzidetti, limitando la prescrizione soltanto a quelli concernenti spese effettuate in Italia.

Fatta questa veloce panoramica circa le novità normative dello scorso anno, l'Agenzia delle Entrate, partendo dalla distinzione tra trasferte entro o al di fuori del territorio comunale sede di lavoro del lavoratore interessato, ricapitola in via generale le indicazioni di prassi già note circa le metodologie di effettuazione dei rimborsi, che, in breve, sono essenzialmente le seguenti:

- forfetaria;
- mista;
- analitica.

La base pratica, che unifica tutte queste opzioni, è quella della necessaria presenza di una specifica attestazione e documentazione comprovante le spese sostenute dal lavoratore.

Viene ricordato, in termini del tutto operativi, come, a fronte di una libera scelta sul tipo di rimborso da erogare, si ponga, tuttavia, la necessità che tale opzione sia mantenuta per tutti i giorni della medesima trasferta, non essendo possibile modificare la scelta per singola giornata.

Dalla novità prevista sul tema dei trasporti nel caso di trasferta nel territorio comunale (ex D.Lgs. n. 192/2024) deriva una semplificazione probatoria riguardo allo specifico costo, che, infatti, potrà essere comprovato tramite documentazione idonea fornita dal lavoratore. L'Agenzia, tenendo conto di tale aspetto, indica inoltre che *«anche in caso di trasferta nell'ambito del territorio comunale, non concorre a formare il reddito il rimborso, sotto forma di indennità chilometrica, riconosciuto al lavoratore per l'utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo i parametri delle tabelle ACI, purché opportunamente comprovato e documentato»*.

Segnalo che, sempre in tema di spese di viaggio, la circolare ci offre altri 2 interessanti spunti, stavolta valevoli per ogni tipo di trasferta, intra o extra comunale:

- in relazione al rimborso spese di pedaggio autostradale, l'Agenzia delle Entrate opera la loro assimilazione alle spese di viaggio, ritenendo quindi il loro rimborso non soggetto a imposta ove le stesse siano debitamente documentate;
- in analogia viene anche indicato come il rimborso delle spese per parcheggio auto non concorra al reddito da lavoro, laddove risulti comprovato *«da documenti giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta»*.

Venendo al tema della tracciabilità delle spese sostenute in trasferta, ricordo come la Legge di Bilancio 2025 abbia di fatto richiesto, ai fini della non imponibilità sul lavoratore dei relativi rimborsi, un pagamento tracciabile per qualunque tipo di spesa (vitto, alloggio, viaggio e trasporto, con mezzi non di linea quali taxi o NCC) e di trasferta (intra o extra Comune sede di lavoro). La novella normativa, infatti, viene intesa, dato il suo esplicito richiamo all'intero comma 5, quale riferimento di tipo generale; viene, inoltre, specificato come detta richiesta risulti valevole qualunque sia la metodologia di rimborso prescelta.

In tema di trasporti, la circolare chiarisce come l'utilizzo di taluni mezzi, quali ad esempio autobus, treni, aerei e navi, non sia attratto nell'ambito della nuova disposizione riguardante la tracciabilità; in tali situazioni, a fronte della non concorrenza al reddito da lavoro, resta quindi libera la modalità di pagamento. Risalta, inoltre, sul piano operativo, una nuova indicazione di prassi: assimilando tali situazioni a quella del rimborso chilometrico al lavoratore, per utilizzo di un proprio mezzo, l'Agenzia indica come anche tale ristoro non vada soggetto all'obbligo di pagamento tracciato.

Salta fuori, invece, anche un'indicazione peculiare in tema d'imposta di soggiorno; teorizzando la sua assimilazione alle spese di alloggio, l'Agenzia delle Entrate specifica come per tale voce

sia necessario sottostare all'obbligo di tracciabilità.

Infine, dopo avere creato abbastanza caos nell'ambito della gestione dei rimborsi spese al nostro esame, il legislatore, nel giugno 2025, ha un evidente pentimento; col D.L. n. 84/2025, infatti, ricolloca al solo ambito del territorio nazionale la richiesta di tracciabilità obbligatoria delle spese sostenute. In sostanza: per chi opera una trasferta all'estero non vi è più tale obbligo. Grazie ad una specifica indicazione normativa, tale precetto risulta valido fin dal 1° gennaio 2025.

Master di specializzazione

Direzione e organizzazione delle risorse umane

Scopri di più

Conguaglio contributivo 2025: le indicazioni INPS

di **Redazione**

L'INPS, con [circolare n. 156 del 30 dicembre 2025](#), ha fornito indicazioni sulle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative al 2025, finalizzate alla corretta quantificazione dell'imponibile contributivo, anche relativamente alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

In particolare, l'Istituto illustra le modalità di rendicontazione di:

- elementi variabili della retribuzione;
- massimale contributivo e pensionabile;
- contributo aggiuntivo IVS dell'1%;
- conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie a seguito della fruizione delle stesse;
- fringe benefit esenti non superiori al limite di 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti ed elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico per l'anno 2025;
- mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- auto aziendali a uso promiscuo;
- prestiti ai dipendenti;
- conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
- gestione delle operazioni societarie.

L'Istituto ricorda che i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio:

- entro il 16 gennaio 2026, con la denuncia di competenza di dicembre 2025;
- entro il 16 febbraio 2026, con la denuncia di competenza di gennaio 2026.

EDIZIONE 2025/2026

Percorso Paghe e Contributi 2.0

Scopri il **percorso** pratico di **aggiornamento** continuativo per la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe >>**



Conguaglio contributivo 2025: le indicazioni INPS

di **Redazione**

L'INPS, con [circolare n. 156 del 30 dicembre 2025](#), ha fornito indicazioni sulle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative al 2025, finalizzate alla corretta quantificazione dell'imponibile contributivo, anche relativamente alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

In particolare, l'Istituto illustra le modalità di rendicontazione di:

- elementi variabili della retribuzione;
- massimale contributivo e pensionabile;
- contributo aggiuntivo IVS dell'1%;
- conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie a seguito della fruizione delle stesse;
- fringe benefit esenti non superiori al limite di 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti ed elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico per l'anno 2025;
- mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- auto aziendali a uso promiscuo;
- prestiti ai dipendenti;
- conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
- gestione delle operazioni societarie.

L'Istituto ricorda che i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio:

- entro il 16 gennaio 2026, con la denuncia di competenza di dicembre 2025;
- entro il 16 febbraio 2026, con la denuncia di competenza di gennaio 2026.

EDIZIONE 2025/2026

Percorso Paghe e Contributi 2.0

Scopri il **percorso** pratico di **aggiornamento** continuativo
per la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe >>**



Legge di bilancio 2026: trattamento integrativo speciale per i dipendenti del settore turismo

di **Redazione**

L'art. 1, commi 18-21, [Legge n. 199/2025](#) (Legge di bilancio 2026), prevede, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, un trattamento integrativo speciale ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5, Legge n. 287/1991) e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti.

Tale trattamento integrativo:

- non concorre alla formazione del reddito;
- è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, effettuate nei giorni festivi;
- spetta in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2025, a 40.000 euro.

Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025. Le somme erogate dovranno essere indicate nella CU.

Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale.




EuroconferenceinPratica

Contratti Collettivi AI Edition

La soluzione AI per consultare
i contratti nazionali e territoriali

[scopri di più >](#)

Novità



Legge di bilancio 2026: trattamento integrativo speciale per i dipendenti del settore turismo

di **Redazione**

L'art. 1, commi 18-21, [Legge n. 199/2025](#) (Legge di bilancio 2026), prevede, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, un trattamento integrativo speciale ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5, Legge n. 287/1991) e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti.

Tale trattamento integrativo:

- non concorre alla formazione del reddito;
- è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, effettuate nei giorni festivi;
- spetta in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2025, a 40.000 euro.

Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025. Le somme erogate dovranno essere indicate nella CU.

Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale.




EuroconferenceinPratica

Contratti Collettivi AI Edition

La soluzione AI per consultare
i contratti nazionali e territoriali

[scopri di più >](#)

Novità



Trattenute sindacali e cessione del credito: l'inadempimento configura antisindacalità

di **Redazione**

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 17 ottobre 2025, n. 27722, ha ritenuto che, dopo il *referendum* abrogativo del 1995 sull'art. 26, comma 2, Legge n. 300/1970, i lavoratori possono legittimamente cedere quote del proprio credito retributivo al sindacato mediante lo strumento civilistico della cessione del credito, ex art. 1260, c.c., che non richiede il consenso del debitore ceduto, ma solo la notificazione della volontà. Il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione della cessione, diventa debitore del sindacato cessionario e deve adempiere alle trattenute.

Il rifiuto ingiustificato di dare esecuzione alle cessioni configura condotta antisindacale plurioffensiva, ex art. 28, Legge n. 300/1970, in quanto:

- lede il diritto individuale dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato e di esercitare la propria autonomia negoziale;
- lede il diritto del sindacato di acquisire i mezzi di finanziamento necessari all'attività sindacale;
- determina una discriminazione rispetto ad altri sindacati beneficiari delle trattenute.

Il caso affrontato

La controversia trae origine dall'opposizione proposta da FCA Italy S.p.A. avverso un decreto ex art. 28, St. Lav., che aveva dichiarato antisindacale la condotta aziendale consistente nell'omessa effettuazione delle trattenute mensili sulle retribuzioni dei dipendenti, destinate al versamento dei contributi sindacali in favore del COBAS del Lavoro Privato sulla base di deleghe e comunicazioni di cessione del credito.

La Corte d'Appello di L'Aquila aveva rigettato l'impugnazione datoriale, sostenendo che l'abrogazione dell'art. 26, commi 2 e 3, Legge n. 300/1970, ha rimesso il tema delle trattenute sindacali all'autonomia privata, regolata dai principi civilistici sulla cessione del credito, ex art. 1260, c.c.

La Cassazione, investita del ricorso della società, ha confermato integralmente la decisione di merito, riaffermando la piena legittimità della cessione del credito retributivo per il pagamento delle quote sindacali e la rilevanza antisindacale del rifiuto datoriale ingiustificato.

La Suprema Corte, ponendosi nel solco della giurisprudenza consolidata, ha ribadito il principio secondo cui il *referendum* del 1995 ha eliminato l'obbligo legale di trattenuta, ma non ha introdotto alcun divieto di riscossione delle quote associative tramite trattenuta retributiva, restando pienamente lecita la cessione del credito in favore del sindacato, che non richiede il consenso del debitore ceduto. Ha, inoltre, escluso l'applicabilità, in senso impeditivo, della disciplina del D.P.R. n. 180/1950, chiarendo che essa non vieta la cessione di quote di retribuzione per finalità diverse dall'estinzione di prestiti e che l'art. 52 consente tali operazioni alle condizioni previste.

Pertanto, il rifiuto datoriale, in assenza di prova di un onere organizzativo insostenibile, integra contemporaneamente un inadempimento civilistico e una condotta antisindacale, poiché lede sia la libertà dei lavoratori di sostenere l'organizzazione prescelta sia il diritto del sindacato a reperire le risorse necessarie allo svolgimento della propria attività.

Convegno di aggiornamento

Effetti giuslavoristici nelle operazioni straordinarie

Scopri di più

Trattenute sindacali e cessione del credito: l'inadempimento configura antisindacalità

di **Redazione**

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 17 ottobre 2025, n. 27722, ha ritenuto che, dopo il *referendum* abrogativo del 1995 sull'art. 26, comma 2, Legge n. 300/1970, i lavoratori possono legittimamente cedere quote del proprio credito retributivo al sindacato mediante lo strumento civilistico della cessione del credito, ex art. 1260, c.c., che non richiede il consenso del debitore ceduto, ma solo la notificazione della volontà. Il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione della cessione, diventa debitore del sindacato cessionario e deve adempiere alle trattenute.

Il rifiuto ingiustificato di dare esecuzione alle cessioni configura condotta antisindacale plurioffensiva, ex art. 28, Legge n. 300/1970, in quanto:

- lede il diritto individuale dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato e di esercitare la propria autonomia negoziale;
- lede il diritto del sindacato di acquisire i mezzi di finanziamento necessari all'attività sindacale;
- determina una discriminazione rispetto ad altri sindacati beneficiari delle trattenute.

Il caso affrontato

La controversia trae origine dall'opposizione proposta da FCA Italy S.p.A. avverso un decreto ex art. 28, St. Lav., che aveva dichiarato antisindacale la condotta aziendale consistente nell'omessa effettuazione delle trattenute mensili sulle retribuzioni dei dipendenti, destinate al versamento dei contributi sindacali in favore del COBAS del Lavoro Privato sulla base di deleghe e comunicazioni di cessione del credito.

La Corte d'Appello di L'Aquila aveva rigettato l'impugnazione datoriale, sostenendo che l'abrogazione dell'art. 26, commi 2 e 3, Legge n. 300/1970, ha rimesso il tema delle trattenute sindacali all'autonomia privata, regolata dai principi civilistici sulla cessione del credito, ex art. 1260, c.c.



La Cassazione, investita del ricorso della società, ha confermato integralmente la decisione di merito, riaffermando la piena legittimità della cessione del credito retributivo per il pagamento delle quote sindacali e la rilevanza antisindacale del rifiuto datoriale ingiustificato.

La Suprema Corte, ponendosi nel solco della giurisprudenza consolidata, ha ribadito il principio secondo cui il *referendum* del 1995 ha eliminato l'obbligo legale di trattenuta, ma non ha introdotto alcun divieto di riscossione delle quote associative tramite trattenuta retributiva, restando pienamente lecita la cessione del credito in favore del sindacato, che non richiede il consenso del debitore ceduto. Ha, inoltre, escluso l'applicabilità, in senso impeditivo, della disciplina del D.P.R. n. 180/1950, chiarendo che essa non vieta la cessione di quote di retribuzione per finalità diverse dall'estinzione di prestiti e che l'art. 52 consente tali operazioni alle condizioni previste.

Pertanto, il rifiuto datoriale, in assenza di prova di un onere organizzativo insostenibile, integra contemporaneamente un inadempimento civilistico e una condotta antisindacale, poiché lede sia la libertà dei lavoratori di sostenere l'organizzazione prescelta sia il diritto del sindacato a reperire le risorse necessarie allo svolgimento della propria attività.

Convegno di aggiornamento

Effetti giuslavoristici nelle operazioni straordinarie

Scopri di più

Indicazioni dell'Agenzia delle Entrate sui rimborsi spese per trasferte

di **Roberto Lucarini**

Con un'attenzione, che ha certamente comportato la nostra piena e totale riconoscenza, l'Agenzia delle Entrate ha inteso offrirvi in regalo, per lo scorso Natale, la preziosa lettura di una propria corposa circolare, la [n. 15/E/2025](#), sul tema della tracciabilità dei rimborsi spese al lavoratore in trasferta. Insomma, pur sempre di viaggi si parla; forse proprio per questo hanno pensato di pubblicarla in un periodo di festività! Ma andiamo oltre e vediamo, sia pur in breve, di ricapitolare ciò che l'Agenzia ha inteso comunicarci sul tema innanzi esposto.

Quale primo aspetto è utile evidenziare i riferimenti normativi che, per il 2025, hanno proposto alcune novità non da poco sul tema dei rimborsi spese per trasferte:

- il D.Lgs. n. 192/2024, rinominato Decreto delegato IRPEF, che interessa i rimborsi per spese di viaggio e trasporto nel territorio comunale, sede di lavoro. La novità riguarda il fatto che tali rimborsi non concorrono al reddito di lavoro dipendente se le spese risultano comprovate e documentate dal lavoratore; ciò poiché è stato espunto, dal testo normativo previgente, il riferimento alla necessità di un documento proveniente dal vettore;
- la Legge n. 207/2024, ovvero la Legge di bilancio 2025, che ha introdotto il concetto della necessaria tracciabilità dei pagamenti effettuati dal lavoratore in trasferta, al fine della non concorrenza al reddito da lavoro dipendente dei conseguenti rimborsi;
- il D.L. n. 84/2025, rinominato Decreto fiscale, il quale, rimediando a un rilevante problema causato dalla norma precedente, ha operato una corretta restrizione in tema di tracciabilità dei pagamenti anzidetti, limitando la prescrizione soltanto a quelli concernenti spese effettuate in Italia.

Fatta questa veloce panoramica circa le novità normative dello scorso anno, l'Agenzia delle Entrate, partendo dalla distinzione tra trasferte entro o al di fuori del territorio comunale sede di lavoro del lavoratore interessato, ricapitola in via generale le indicazioni di prassi già note circa le metodologie di effettuazione dei rimborsi, che, in breve, sono essenzialmente le seguenti:

- forfetaria;
- mista;
- analitica.

La base pratica, che unifica tutte queste opzioni, è quella della necessaria presenza di una specifica attestazione e documentazione comprovante le spese sostenute dal lavoratore.

Viene ricordato, in termini del tutto operativi, come, a fronte di una libera scelta sul tipo di rimborso da erogare, si ponga, tuttavia, la necessità che tale opzione sia mantenuta per tutti i giorni della medesima trasferta, non essendo possibile modificare la scelta per singola giornata.

Dalla novità prevista sul tema dei trasporti nel caso di trasferta nel territorio comunale (ex D.Lgs. n. 192/2024) deriva una semplificazione probatoria riguardo allo specifico costo, che, infatti, potrà essere comprovato tramite documentazione idonea fornita dal lavoratore. L'Agenzia, tenendo conto di tale aspetto, indica inoltre che *«anche in caso di trasferta nell'ambito del territorio comunale, non concorre a formare il reddito il rimborso, sotto forma di indennità chilometrica, riconosciuto al lavoratore per l'utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo i parametri delle tabelle ACI, purché opportunamente comprovato e documentato»*.

Segnalo che, sempre in tema di spese di viaggio, la circolare ci offre altri 2 interessanti spunti, stavolta valevoli per ogni tipo di trasferta, intra o extra comunale:

- in relazione al rimborso spese di pedaggio autostradale, l'Agenzia delle Entrate opera la loro assimilazione alle spese di viaggio, ritenendo quindi il loro rimborso non soggetto a imposta ove le stesse siano debitamente documentate;
- in analogia viene anche indicato come il rimborso delle spese per parcheggio auto non concorra al reddito da lavoro, laddove risulti comprovato *«da documenti giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta»*.

Venendo al tema della tracciabilità delle spese sostenute in trasferta, ricordo come la Legge di Bilancio 2025 abbia di fatto richiesto, ai fini della non imponibilità sul lavoratore dei relativi rimborsi, un pagamento tracciabile per qualunque tipo di spesa (vitto, alloggio, viaggio e trasporto, con mezzi non di linea quali taxi o NCC) e di trasferta (intra o extra Comune sede di lavoro). La novella normativa, infatti, viene intesa, dato il suo esplicito richiamo all'intero comma 5, quale riferimento di tipo generale; viene, inoltre, specificato come detta richiesta risulti valevole qualunque sia la metodologia di rimborso prescelta.

In tema di trasporti, la circolare chiarisce come l'utilizzo di taluni mezzi, quali ad esempio autobus, treni, aerei e navi, non sia attratto nell'ambito della nuova disposizione riguardante la tracciabilità; in tali situazioni, a fronte della non concorrenza al reddito da lavoro, resta quindi libera la modalità di pagamento. Risalta, inoltre, sul piano operativo, una nuova indicazione di prassi: assimilando tali situazioni a quella del rimborso chilometrico al lavoratore, per utilizzo di un proprio mezzo, l'Agenzia indica come anche tale ristoro non vada soggetto all'obbligo di pagamento tracciato.

Salta fuori, invece, anche un'indicazione peculiare in tema d'imposta di soggiorno; teorizzando la sua assimilazione alle spese di alloggio, l'Agenzia delle Entrate specifica come per tale voce



sia necessario sottostare all'obbligo di tracciabilità.

Infine, dopo avere creato abbastanza caos nell'ambito della gestione dei rimborsi spese al nostro esame, il legislatore, nel giugno 2025, ha un evidente pentimento; col D.L. n. 84/2025, infatti, ricolloca al solo ambito del territorio nazionale la richiesta di tracciabilità obbligatoria delle spese sostenute. In sostanza: per chi opera una trasferta all'estero non vi è più tale obbligo. Grazie ad una specifica indicazione normativa, tale precetto risulta valido fin dal 1° gennaio 2025.

Master di specializzazione

Direzione e organizzazione delle risorse umane

Scopri di più